



Regione Piemonte
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA
Comune di ANTRONA SCHIERANCO
Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel Uffici 0324-51805
C.F. 83001330030 - P.IVA 00524500030
Fax 0324-575953
E-Mail municipio@comune.antronaschieranco.vb.it



Regione Piemonte

ORDINANZA N. 23/2025 DEL 13.08.2025

**USO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA E LIMITAZIONE DELL'USO IMPROPRIO
DELL'ACQUA POTABILE**

IL VICE SINDACO

VISTA la situazione di perdurante assenza di precipitazioni, si impone a tutti il rigoroso contenimento a scopo precauzionale del consumo dell'acqua potabile e l'introduzione di limitazioni nell'uso extra-domestico, al fine di migliorare la resistenza e la resilienza del sistema di approvvigionamento e di amministrare al meglio la risorsa in vista di possibili situazioni emergenziali che potrebbero crearsi a seguito di un prolungamento della attuale crisi idrica;

RILEVATO che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è quindi assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

RITENUTO che l'aumento futuro dei consumi stagionali e la necessità di preservare la risorsa presente nei bacini di raccolta siano tali da richiedere l'adozione di un'ordinanza per limitare l'impiego dell'acqua potabile per usi diversi da quelli domestici;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;

VISTO, inoltre, l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di regolamentare e disciplinare la concessione e l'erogazione dell'acqua per usi domestici ed extradomestici al fine di un utilizzo razionale, proficuo e corretto

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

A tutti gli utenti di limitare il prelievo e il consumo dell'acqua derivata da pubblico acquedotto, agli stretti bisogni igienico-sanitari e domestici e ai normali usi zootecnici e comunque a tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

Sono esclusi dagli obblighi della presente ordinanza i prelievi di acqua dalla rete idrica potabile per i servizi pubblici, di igiene urbana e per tutte le attività economiche specificatamente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.

VIETA

pertanto a tutti gli utenti del pubblico acquedotto, dalla data di emissione della presente ordinanza, fino alla data di cessazione della carenza idrica, salvo espressa revoca, il prelievo e l'impiego dell'acqua potabile, proveniente da pubblico acquedotto, per:

- ✓ il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- ✓ il lavaggio domestico di veicoli a motore;
- ✓ l'innaffiamento dei giardini, orti e prati;

- ✓ il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino

INFORMA

- che, ai sensi della legge n. 241/90, Responsabile del Procedimento è il Sig. Sommacal Francesco Vice Sindaco;
- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste agli Uffici Comunali del Comune di Antrona Schieranco, tel. 0324-51805 e-mail: municipio@comune.antronaschieranco.vb.it;
- che le inadempienze ai suddetti ordini e divieti saranno sanzionate a norma di legge nella misura compresa tra 25 Euro e 500 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, e che la sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Verbania entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio; di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune; la trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Stazione carabinieri di Villadossola;
- Al Comando di Polizia Provinciale;
- Alla Prefettura di Verbania

Dalla Residenza Municipale, 13.08.2025.



Il Vice Sindaco
Sommacal Francesco